



Circolare comune UFM-SECO

Data: Berna-Wabern, 24 marzo 2014

Destinatari:

- Autorità competenti in materia di stranieri dei Cantoni e del Principato del Liechtenstein nonché delle città di Berna, Bienne e Thun
- Autorità cantionali preposte al mercato del lavoro
- Autorità d'esecuzione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (autorità cantionali e casse riconosciute)

N.: FS 2013-12-16/86

Trasmissione di dati da parte delle autorità d'esecuzione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione ai servizi cantionali di migrazione

Gentili Signore e Signori,

in ossequio alla volontà del Consiglio federale di agevolare il coordinamento tra autorità d'applicazione, il Parlamento svizzero ha adottato due nuove disposizioni legali¹ che obbligano le autorità d'esecuzione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione a comunicare spontaneamente i dati degli stranieri la cui situazione particolare necessita un esame del loro status in Svizzera sotto il profilo del diritto in materia di stranieri.

Le pertinenti condizioni sono state fissate nell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)² per decisione del Consiglio federale del 29 novembre 2013.

L'obiettivo della presente circolare è d'informare i servizi competenti in merito alle conseguenze della nuova disciplina.

¹ Cfr. art. 97 cpv. 3 lett. e della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr; RS 142.20) e art. 97a cpv. 1 lett. b^{ter} della legge del 25 giugno 1982 sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI; RS 837.0), pubblicate nel FF 2012 8515.

² Art. 82 cpv. 6 e 7 OASA (RS 142.201). Un siffatto obbligo di comunicare i dati esiste già nei riguardi delle autorità incaricate di versare le prestazioni dell'aiuto sociale (cfr. art. 97 cpv. 3 lett. d LStr e art. 82 cpv. 5 OASA).

1. Oggetto della nuova disciplina

Le autorità cantonali competenti incaricate dell'esecuzione della legge federale sugli stranieri (di seguito: servizi cantonali di migrazione)³ devono essere informate tempestivamente in merito al verificarsi di taluni eventi che possono incidere sullo status delle persone che soggiornano in Svizzera in virtù dell'accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC)⁴.

I dati devono essere comunicati spontaneamente. In caso contrario, i servizi cantonali di migrazione non ottengono le informazioni necessarie, se non fortuitamente. Le autorità d'applicazione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione sono pertanto tenute a comunicare senza indugio i dati delle persone interessate sin dal verificarsi di una delle condizioni non cumulative previste dal nuovo articolo 82 capoverso 6 OASA.

2. Trasmissione dei dati

a. Persone interessate

La disciplina s'iscrive nella scia del catalogo di misure adottato dal Consiglio federale per prevenire le pretese abusive in materia di diritto di soggiorno nel settore della libera circolazione delle persone⁵. L'obbligo di comunicare i dati si limita pertanto ai soli stranieri abilitati a beneficiare della libera circolazione delle persone.

La presente circolare interessa di conseguenza esclusivamente i cittadini degli Stati membri dell'UE e dell'AELS⁶.

b. Condizioni della comunicazione

Le autorità d'esecuzione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione esaminano se al momento in cui si verificano le situazioni di cui all'articolo 82 capoverso 6 OASA sono soddisfatte le condizioni della comunicazione.

Queste situazioni sono date nei casi seguenti:

1) Iscrizione presso un URC durante il primo anno di soggiorno in Svizzera

Se durante il primo anno di soggiorno in Svizzera l'interessato si rivolge a un Ufficio regionale di collocamento (URC) per cercare un impiego⁷, l'URC comunica immediatamente i suoi dati, a prescindere dall'esistenza di un diritto alle indennità di disoccupazione (disoccupato, disoccupato in esportazione di prestazioni in Svizzera, persona in cerca d'impiego). Questa misura concerne tutte le persone aventi un indirizzo in Svizzera.

Per stabilire se l'interessato si trova in Svizzera da meno di un anno occorre considerare quale data d'entrata in Svizzera la data figurante sul permesso di soggiorno. In assenza di un'indicazione chiara, occorre considerare quale data d'entrata la data di rilascio del

³ Cfr. elenco degli indirizzi allegato.

⁴ Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681) o della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS; RS 0.632.31)

⁵ Cfr. circolare comune UFM/SECO del 4 marzo 2011 sull'attuazione di una serie di misure nel settore della migrazione (ALC).

⁶ Trattasi degli Stati seguenti: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Principato del Liechtenstein, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria (di seguito «cittadini UE/AELS»).

⁷ Art. 24 cpv. 1 della legge del 6 ottobre 1989 sul collocamento (LC; RS 823.11).

permesso. Se la persona non presenta un permesso di soggiorno svizzero, i suoi dati sono comunicati a prescindere dalla data d'entrata in Svizzera.

I dati non sono invece comunicati se l'interessato è titolare di un permesso di domicilio (permesso C UE/AELS)⁸.

2) Assenza o fine del diritto alle indennità di disoccupazione

La trasmissione dei dati avviene qualora una decisione di diniego del diritto alle indennità di disoccupazione o d'inidoneità al collocamento sia emanata, indipendentemente dal passaggio in giudicato della decisione.

Una trasmissione di dati avviene pure quando l'assicurato ha esaurito il suo diritto alle indennità di disoccupazione.

I dati sono comunicati a prescindere dalla data d'entrata in Svizzera e dallo status dell'interessato.

I dati non sono invece comunicati se l'interessato è titolare di un permesso C UE/AELS⁹.

c. Dati da comunicare

Possono essere comunicati soltanto i dati necessari ai fini degli obiettivi definiti dal diritto in materia di stranieri.

Questi dati si limitano alle informazioni seguenti:

- cognome/i, nome/i, data di nascita, stato civile, nazionalità, indirizzo in Svizzera;
- n. AS e riferimenti del permesso di soggiorno in Svizzera (se disponibili);
- motivo della comunicazione (iscrizione all'URC, decisione di diniego del diritto alle indennità di disoccupazione, decisione d'inidoneità al collocamento, versamento dell'ultima indennità di disoccupazione);
- riferimenti del mittente della comunicazione (servizio, indirizzo, collaboratore, numero telefonico diretto, ecc.).

Non è trasmessa copia della decisione di diniego del diritto alle indennità di disoccupazione o d'inidoneità al collocamento ai servizi cantonali di migrazione. All'occorrenza, i motivi sono comunicati su richiesta esplicita conformemente all'articolo 97a capoverso 1 lettera f numero 7 LADI.

d. Acquisizione dei dati e modalità di trasmissione

Attualmente non è possibile fornire un collegamento informatico tra i sistemi COLSTA/SIPAD e SIMIC. Soluzioni pratiche sono quindi state elaborate al fine di garantire una trasmissione dei dati integrale ed economica.

⁸ Art. 82 cpv. 7 OASA.

⁹ Art. 82 cpv. 7 OASA.

Conseguentemente, gli URC e gli uffici cantonali dispongono di un modulo che consente di riprendere i dati COLSTA e l'indicazione del motivo della notifica. La modalità di trasmissione dei dati (per posta, posta elettronica, ecc.) è definita d'intesa con il servizio cantonale di migrazione competente, in osservanza delle regole di sicurezza usuali.

Per quanto concerne i dati provenienti dalle casse di disoccupazione (rifiuto e fine del diritto), essi sono raccolti dalla SECO e inviati mensilmente ai servizi cantonali di migrazione via posta elettronica protetta.

e. Destinatari della comunicazione

I dati sono trasmessi al servizio cantonale di migrazione che ha rilasciato il titolo di soggiorno presentato dall'interessato. Se non è presentato alcun titolo di soggiorno svizzero, la comunicazione va rivolta al servizio di migrazione del Cantone di residenza dell'interessato.

In allegato troverete un elenco dei servizi cantonali di migrazione con i relativi indirizzi. Queste informazioni sono parimenti aggiornate sul sito internet dell'Ufficio federale della migrazione all'indirizzo seguente:

https://www.bfm.admin.ch/content/bfm/it/home/die_oe/kontakt/kantonale_behoerden/adressen_kantone_und.html

f. Informazione dell'interessato

Al momento d'isciversi all'URC, l'interessato è informato che tali dati sono comunicati ai servizi cantonali di migrazione.

3. Trattamento dei dati da parte dei servizi cantonali di migrazione

L'ALC non riconosce un diritto incondizionato di soggiornare in Svizzera ai cittadini UE/AELS in cerca di un impiego in Svizzera che sollecitano o già possiedono un permesso L UE/AELS o B UE/AELS nel nostro Paese.

Sono autorizzate a soggiornare, previo attento esame della domanda e dei mezzi probatori richiesti, esclusivamente le persone che soddisfano le condizioni previste dall'ALC e dalla LStr.

Se è già stato rilasciato un titolo di soggiorno in virtù delle disposizioni legali per l'ammissione in vista di un soggiorno a un dato scopo (p. es. ricerca di un impiego, attività lucrativa dipendente o indipendente, ecc.), occorre rilasciare un nuovo permesso che sostituisca il vecchio qualora nel frattempo lo scopo del soggiorno sia mutato¹⁰. Analogamente, se non sono più soddisfatte le condizioni richieste per il rilascio del permesso, può essere erogata una decisione di revoca o di mancata proroga del permesso¹¹.

Una volta informati del verificarsi degli eventi descritti al numero 2b, i servizi cantonali di migrazione sono tenuti a esaminare se i fatti comunicati implicano una modifica dello status dell'interessato sotto il profilo della disciplina del soggiorno in Svizzera. In caso affermativo, adottano i provvedimenti del caso conformemente alle disposizioni applicabili secondo il diritto in materia di stranieri.

¹⁰ Art. 54 OASA.

¹¹ Art. 23 dell'ordinanza del 22 maggio 2002 sull'introduzione della libera circolazione delle persone (OLCP; RS 142.203).

Il numero di fattispecie in cui le autorità d'esecuzione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione sono tenute a comunicare i dati è stato limitato al minimo, pur consentendo alle autorità competenti in materia di stranieri di rispondere alle esigenze poste dal legislatore.

Secondo le circostanze, occorre prestare particolare attenzione agli elementi seguenti:

a. Iscrizione presso un URC durante il primo anno di soggiorno in Svizzera

Se durante il primo anno di soggiorno in Svizzera un cittadino dell'UE/AELS s'iscrive a un ufficio regionale del lavoro, tale periodo può essere decisivo a più riguardi.

Infatti, l'ALC prevede condizioni speciali per il rilascio o il mantenimento del permesso di soggiorno durante il primo anno di soggiorno.

Una volta informato del fatto che un cittadino UE/AELS si è iscritto in vista di cercare un impiego, il servizio cantonale di migrazione esamina la situazione particolare dell'interessato sotto il profilo del diritto in materia di stranieri. All'occorrenza, adotta le misure per rilasciargli il titolo di soggiorno corrispondente alla sua situazione personale (p. es. «soggiorno ai fini della ricerca di un impiego») o per revocare il titolo di soggiorno di cui non siano più soddisfatte le condizioni di rilascio.

Nell'esaminare la situazione, il servizio cantonale di migrazione considera in particolare le disposizioni applicabili agli stranieri che entrano in Svizzera per cercarvi un impiego (cfr. segnatamente gli art. 2 par. 1 allegato I ALC e 18 OLCP), come anche quelle concernenti le conseguenze sulla disciplina del soggiorno del cittadino UE/AELS che perda il proprio impiego, ovvero la propria qualità di lavoratore, o richieda le prestazioni dell'aiuto sociale (cfr. in particolare gli art. 2 par. 1 e 6 par. 6 allegato I ALC).

b. Assenza o fine del diritto alle indennità di disoccupazione

Una volta informato del fatto che un cittadino UE/AELS non ha diritto alle indennità di disoccupazione (decisione di diniego del diritto alle indennità di disoccupazione, decisione d'inidoneità al collocamento) o che il versamento delle indennità di disoccupazione cessa, il servizio cantonale di migrazione esamina la situazione particolare dell'interessato sotto il profilo del diritto in materia di stranieri. All'occorrenza, adotta le misure per rilasciargli il titolo di soggiorno corrispondente alla sua situazione personale (p. es. «soggiorno ai fini della ricerca di un impiego») o per revocare il titolo di soggiorno di cui non siano più soddisfatte le condizioni di rilascio.

Nell'esaminare la situazione, il servizio cantonale di migrazione considera in particolare le disposizioni concernenti le conseguenze sulla disciplina del soggiorno del cittadino UE/AELS che perda il proprio impiego, ovvero la propria qualità di lavoratore, o richieda le prestazioni dell'aiuto sociale (cfr. in particolare gli art. 2 par. 1, 6 par. 1 e 6 e 24 par. 3 allegato I ALC).

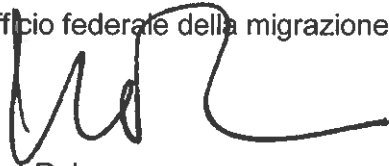
c. Istruzioni relative al diritto in materia di stranieri

Nell'esaminare la situazione personale dell'interessato, il servizio cantonale di migrazione si conforma alle istruzioni relative al diritto in materia di stranieri, segnatamente alla circolare comune UFM/SECO del 4 marzo 2011 sull'attuazione di una serie di misure nel settore della migrazione (ALC), disponibile sul sito internet dell'Ufficio federale della migrazione all'indirizzo seguente:

https://www.bfm.admin.ch/content/bfm/it/home/dokumentation/rechtsgrundlagen/weisungen_und_kreisschreiben/fza.html

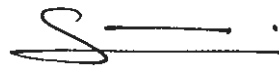
Ringraziandovi della preziosa collaborazione porgiamo i nostri distinti saluti.

Ufficio federale della migrazione UFM



Kurt Rohner
Vice-direttore

Segreteria di Stato dell'economia SECO



Oliver Schärli
Capo Mercato del lavoro / Assicurazione
contro la disoccupazione a.l.

Allegati:

- nuova disposizione legale applicabile alla trasmissione dei dati
- elenco dei servizi cantonali di migrazione

Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)

Modifica del 29 novembre 2013

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 24 ottobre 2007¹ sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa è modificata come segue:

Art. 25 cpv. 4

⁴ I mezzi finanziari sono considerati sufficienti se superano l'importo che autorizzerebbe un richiedente svizzero e se del caso i suoi familiari a percepire le prestazioni complementari giusta la legge federale del 6 ottobre 2006² sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC).

Art. 82 cpv. 6 e 7

⁶ Allo scopo di accertare il diritto al soggiorno, gli organi d'esecuzione dell'assicurazione contro la disoccupazione comunicano spontaneamente alle autorità cantonali degli stranieri il cognome, i nomi, la data di nascita, la nazionalità e l'indirizzo dei cittadini di Stati membri dell'UE o dell'AELS:

- a. che s'iscrivono a un ufficio del lavoro ai fini del collocamento durante il primo anno di soggiorno in Svizzera;
- b. cui è negato il diritto alle indennità di disoccupazione;
- c. per i quali non è riconosciuta l'idoneità al collocamento;
- d. il cui versamento delle indennità di disoccupazione termina.

⁷ Il capoverso 6 non si applica se gli interessati possiedono un permesso di domicilio.

Art. 91a **Disposizione transitoria concernente i contingenti autonomi
per i cittadini della Croazia**

¹ Fino all'entrata in vigore del protocollo relativo all'estensione dell'accordo sulla libera circolazione delle persone alla Croazia, la Confederazione dispone di contingenti annuali supplementari per il rilascio di permessi di soggiorno di breve durata ai

¹ RS 142.201

² RS 831.30

sensi dell'articolo 19 e di permessi di dimora ai sensi dell'articolo 20 ai cittadini della Croazia.

² Per le persone di cui al capoverso 1, la Confederazione dispone pro rata temporis dei contingenti annuali seguenti:

- a. permessi di dimora (art. 20): 50,
- b. permessi di soggiorno di breve durata (art. 19): 450.

II

Gli allegati 1 e 2 sono sostituiti dalle versioni qui annesse.

III

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.

² L'articolo 91a entrerà in vigore in un secondo tempo.

29 novembre 2013

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Allegato 1
(art. 19 e 19a)

Contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata

1. I contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata per le persone di cui all'articolo 19 sono stabiliti complessivamente a 5000:

a. Contingente a disposizione dei Cantoni: 2500

Zurigo	504	Sciaffusa	24
Berna	314	Appenzello Esterno	14
Lucerna	110	Appenzello Interno	4
Uri	9	San Gallo	153
Svitto	36	Grigioni	63
Obvaldo	10	Argovia	170
Nidvaldo	11	Turgovia	64
Glarona	11	Ticino	113
Zugo	46	Vaud	197
Friburgo	64	Vallese	82
Soletta	74	Neuchâtel	56
Basilea Città	104	Ginevra	166
Basilea Campagna	79	Giura	22

b. Contingente a disposizione della Confederazione: 2500

2. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014.

3. I contingenti liberati in virtù della modifica del 30 novembre 2012³ della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono ancora essere utilizzati. Sono computati sul contingente della Confederazione (n. 1 lett. b).

4. I contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata per le persone di cui all'articolo 19a sono stabiliti complessivamente a 3000:

1° gennaio–31 marzo	1° aprile–30 giugno	1° luglio–30 settembre	1° ottobre–31 dicembre
750	750	750	750

5. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 e sono liberati trimestralmente.

6. I contingenti liberati in virtù della modifica del 30 novembre 2012 della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono ancora essere utilizzati. Sono riportati sul primo trimestre dell'anno successivo.

³ RU 2012 6943

Allegato 2
(art. 20 e 20a)

Contingenti dei permessi di dimora

1. I contingenti dei permessi di dimora per le persone di cui all'articolo 20 sono stabiliti complessivamente a 3500:

a. Contingente a disposizione dei Cantoni: 1750

Zurigo	353	Sciaffusa	17
Berna	220	Appenzello Esterno	10
Lucerna	77	Appenzello Interno	3
Uri	6	San Gallo	107
Svitto	25	Grigioni	44
Obvaldo	7	Argovia	119
Nidvaldo	8	Turgovia	45
Glarona	8	Ticino	79
Zugo	32	Vaud	138
Friburgo	45	Vallese	57
Soletta	52	Neuchâtel	39
Basilea Città	73	Ginevra	116
Basilea Campagna	55	Giura	15

b. Contingente a disposizione della Confederazione: 1750

2. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014.

3. I contingenti liberati in virtù della modifica del 30 novembre 2012⁴ della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono ancora essere utilizzati. Sono computati sul contingente della Confederazione (n. 1 lett. b).

4. I contingenti dei permessi di dimora per le persone di cui all'articolo 20a sono stabiliti complessivamente a 500:

1° gennaio–31 marzo	1° aprile–30 giugno	1° luglio–30 settembre	1° ottobre–31 dicembre
125	125	125	125

5. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 e sono liberati trimestralmente.

6. I contingenti liberati in virtù della modifica del 30 novembre 2012 della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono ancora essere utilizzati. Sono riportati sul primo trimestre dell'anno successivo.

⁴ RU 2012 6943



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Ufficio federale della migrazione

Autorità cantonali della migrazione e preposte al mercato del lavoro

Ritorno alla pagina «Autorità cantonali»

AG - Kanton Aargau

Amt für Migration und Integration
Bahnhofstrasse 88
Postfach
5001 Aarau
Tel.: 062 835 18 60
Fax: 062 835 18 38
Internet

AI - Kanton Appenzell Innerrhoden

Amt für Ausländerfragen
Marktgasse 2
9050 Appenzell
Tel.: 071 788 95 21
Fax: 071 788 95 29
Internet

Arbeitsamt
Marktgasse 2
9050 Appenzell
Tel.: 071 788 96 61
Fax: 071 788 96 69
Internet

AR - Kanton Appenzell Ausserrhoden

Migrationsamt
Landsgemeindeplatz 5
9043 Trogen
Tel.: 071 343 63 33
Fax: 071 343 63 39
Internet

Arbeitsamt / Arbeitslosenkasse
Regierungsgebäude
9102 Herisau
Tel.: 071 353 61 11
Fax: 071 353 63 69
Internet

BE - Kanton Bern / Canton de Berne

Migrationsdienst des Kantons Bern
Eigerstrasse 73
3011 Bern
Tel.: 031 633 53 15
Fax: 031 633 42 40
Internet
Einwohnerdienste, Migration und
Fremdenpolizei der Stadt Bern
Predigergasse 5
Postfach
3000 Bern 7
Tel.: 031 321 51 51
Fax: 031 321 52 09
Internet
Einwohnerdienste der Stadt Thun
Hofstettenstrasse 14

beco Berner Wirtschaft
Münsterplatz 3
3011 Bern
Tel.: 031 633 40 80
Fax: 031 633 40 88
Internet
Abteilung Bevölkerung der Stadt Biel
Dienststelle Ausländerinnen / Ausländer
Neuengasse 28
Postfach 1250
2501 Biel
Tel.: 032 326 12 25
Fax: 032 326 12 91
Internet

Postfach 145
3602 Thun
Tel.: 033 225 82 49
Fax: 033 225 82 44
Internet

BL - Kanton Basel-Landschaft

Amt für Migration
Parkstrasse 3
4402 Frenkendorf
Tel.: 061 552 51 61
Fax: 061 921 04 24
Internet

Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit
Bahnhofstrasse 32
4133 Pratteln
Tel.: 061 552 77 77
Fax: 061 552 77 88
Internet

BS - Kanton Basel-Stadt

Justiz- und Sicherheitsdepartement
Bevölkerungsdienste und Migration
Spiegelgasse 6
Postfach
4001 Basel
Tel.: 061 267 70 70
Fax: 061 267 70 80
Internet

Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA)
Utengasse 36
Postfach
4005 Basel
Tel.: 061 267 87 87
Fax: 061 267 99 39
Internet

FL - Fürstentum Liechtenstein

Ausländer- und Passamt
Städtle 38
FL-9490 Vaduz
Tel.: +423 236 61 41
Fax: +423 236 61 66
Internet

Amt für Volkswirtschaft
Gerberweg 5
FL-9490 Vaduz
Tel.: +423 236 68 71
Fax: +423 236 68 89
Internet

FR - Canton de Fribourg / Kanton Freiburg

Service de la population et des migrants
Rte d'Englisberg 11
1763 Granges-Paccot
tél. : 026 305 14 92
fax : 026 305 50 23
Internet

Service de la population et des migrants
Section main d'œuvre étrangère
Rte d'Englisberg 11
1763 Granges-Paccot
tél. : 026 305 24 86
fax : 026 305 24 82
Internet

GE - Canton de Genève

Office cantonal de la population et des
migrations (OCPM)
Service Étrangers et Confédérés
Rte de Chancy 88
1213 Onex
tél. : 022 546 48 88
fax : 022 546 48 10
Internet

Office cantonal de l'inspection et des relations
du travail
Service de la main-d'œuvre étrangère
5, rue David-Dufour
Case postale 64
1211 Genève 8
tél. : 022 388 74 00
fax : 022 388 74 11
Internet

GL - Kanton Glarus

Fachstelle Migration
Postgasse 29
8750 Glarus
Tel.: 055 646 68 90
Fax: 055 646 68 91
Internet

Kantonales Arbeitsamt
Zwinglistrasse 6
8750 Glarus
Tel.: 055 646 66 26
Fax: 055 646 66 28
Internet

GR - Kanton Graubünden

Amt für Migration und Zivilrecht
Fremdenpolizei GR
Karlihof 4
7000 Chur
Tel.: 081 257 30 01
Fax: 081 257 21 46
Internet

Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit
Grabenstrasse 9
7000 Chur
Tel.: 081 257 23 46
Fax: 081 257 21 73
Internet

JU - Canton du Jura

Service de la population
1, rue du 24-Septembre
2800 Delémont
tél. : 032 420 56 80
fax : 032 420 56 81
Internet

Service des arts et métiers et du travail
Main-d'œuvre étrangère
Rue du 24-Septembre 1
2800 Delémont
tél. : 032 420 52 30
fax : 032 420 52 31
Internet

LU - Kanton Luzern

Amt für Migration
Fruttstrasse 15
6002 Luzern
Tel.: 041 228 77 80
Fax: 041 210 15 87
Internet

Dienststelle Wirtschaft und Arbeit (wira)
Bürgerstrasse 12
Postfach 3439
6002 Luzern
Tel.: 041 228 68 88
Fax: 041 228 69 35
Internet

NE - Canton de Neuchâtel

Service des migrations
Office du séjour et de l'établissement
Case postale 124
Rue de Tivoli 28
2003 Neuchâtel
tél. : 032 889 63 10
fax : 032 889 98 23
Internet

Service des migrations
Office de la main-d'œuvre
Rue de Tivoli 28
Case postale 124
2003 Neuchâtel
tél. : 032 889 63 10
fax : 032 889 62 70
Internet

NW - Kanton Nidwalden

Amt für Justiz
Abteilung Migration
Kreuzstrasse 2
6371 Stans
Tel.: 041 618 44 90 / 91
Fax: 041 618 44 87
Internet

Industrie, Gewerbe und Arbeit
Dorfplatz 7a
6371 Stans
Tel.: 041 618 76 54
Fax: 041 618 76 58
Internet

OW - Kanton Obwalden

Amt für Migration
St. Antonistrasse 4
6061 Sarnen
Tel.: 041 666 66 70
Fax: 041 666 66 75
Internet

Amt für Arbeit
St. Antonistrasse 4
6061 Sarnen
Tel.: 041 666 63 33
Fax: 041 660 11 49
Internet

SG - Kanton St. Gallen

Migrationsamt
Zentrale Dienste
Oberer Graben 38
9001 St. Gallen
Tel.: 071 229 31 11
Fax: 071 229 46 08
Internet
Online Schalter
(Gesuchserfassung, Akteneinsicht)

Amt für Wirtschaft und Arbeit
Davidstrasse 35
9001 St. Gallen
Tel.: 058 229 48 38
Fax: 058 229 47 80
Internet

SH - Kanton Schaffhausen

Kantonales Migrationsamt
Mühlentalstrasse 105
8200 Schaffhausen
Tel.: 052 632 74 76
Fax: 052 632 78 23
Internet

Kantonales Arbeitsamt
Mühlentalstr. 105
8200 Schaffhausen
Tel.: 052 632 72 62
Fax: 052 632 77 23
Internet

SO - Kanton Solothurn

Migrationsamt
Ambassadorshof
4509 Solothurn
Tel.: 032 627 28 37
Fax: 032 627 22 67
Internet

Amt für Wirtschaft und Arbeit
Untere Sternengasse 2
4509 Solothurn
Tel.: 032 627 94 11
Fax: 032 627 95 90
Internet

SZ - Kanton Schwyz

Amt für Migration
Steistegstrasse 13
Postfach 454
6431 Schwyz
Tel.: 041 819 22 68
Fax: 041 819 22 79
Internet

Amt für Arbeit
Lückenstrasse 8
Postfach 1181
6431 Schwyz
Tel.: 041 819 16 26
Fax: 041 819 16 29
Internet

TG - Kanton Thurgau

Migrationsamt
Schlossmühlestrasse 7
8510 Frauenfeld
Tel.: 058 345 67 67
Fax: 058 345 67 68
Internet

Amt für Wirtschaft und Arbeit
Verwaltungsgebäude
Promenade
8510 Frauenfeld
Tel.: 058 345 56 32
Fax: 058 345 56 31
Internet

TI - Cantone Ticino

Sezione della popolazione
Ufficio della migrazione
Via Lugano 4
6501 Bellinzona
tel.: 091 814 72 11
fax: 091 814 72 19
Internet

Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro
Via Lugano 4
6501 Bellinzona
tel.: 091 814 73 91
fax: 091 814 73 99
Internet

UR - Kanton Uri

Amt für Arbeit und Migration
Abteilung Migration
Klausenstrasse 4
6460 Altdorf
Tel.: 041 875 27 05
Fax: 041 875 27 92
Internet

Amt für Arbeit und Migration
Klausenstrasse 4
6460 Altdorf
Tel.: 041 875 24 04
Fax: 041 875 24 37
Internet

VD - Canton de Vaud

Service de la population
Secteur Etrangers
Avenue de Beaulieu 19
1014 Lausanne
tél. : 021 316 46 46
fax : 021 316 46 45
Internet

Service d'emploi
Rue Caroline 11
1014 Lausanne
tél. : 021 316 61 04
fax : 021 316 60 36
Internet

VS - Canton du Valais / Kanton Wallis

Service de la population et des migrations
Avenue de la Gare 39
1950 Sion
tél. : 027 606 55 52
fax : 027 606 55 54
Internet

Main-d'œuvre étrangère et assurance chômage
Avenue du Midi 7
Case postale 47
1951 Sion
tél. : 027 606 73 02
fax : 027 606 73 04
Internet

ZG - Kanton Zug

Amt für Migration
Aabachstrasse 1
Postfach 857
6301 Zug
Tel.: 041 728 50 50
Fax: 041 728 50 59
Internet

Volkswirtschaftsdirektion
Amt für Wirtschaft und Arbeit
Aabachstrasse 5
Postfach 857
6301 Zug
Tel.: 041 728 55 20
Fax: 041 728 55 29
Internet

ZH - Kanton Zürich

Migrationsamt des Kantons Zürich
Berninastrasse 45
Postfach
8090 Zürich
Tel.: 043 259 88 00
Fax: 043 259 88 10

Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA)
Walchestrass 19
Postfach
8090 Zürich
Tel.: 043 259 26 26
Fax: 043 259 49 24

Internet

Internet

Ultimo aggiornamento: 01.01.2014

Ufficio federale della migrazione (UFM)

Basi legali
